



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria nazionale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06 445213 r.a. - telefax 06 4469841
Direttore responsabile Oronzo Così - stampato in proprio - iscr. Trib. Roma n. 397/1999 - iscr. Roc n. 1123

n. 11 del 9 ottobre 2006

Andamento lento: una Finanziaria da cambiare

editoriale del Segretario generale Oronzo Così

Due precisazioni innanzitutto: oggi inizia in Parlamento la discussione sulla Finanziaria presentata dal Governo e, nel corso di quello che si prevede come un lungo ed articolato dibattito, alcuni contenuti saranno modificati.

Domani stesso poi i sindacati di polizia, Siulp in testa, incontreranno il Vice Ministro dell'interno Marco Minniti per rappresentare il proprio punto di vista sugli aspetti specifici della questione.

Prima di affrontare il discorso spinosissimo sulla finanziaria che l'attuale Governo intende varare, è doveroso, per un sindacato responsabile qual è il nostro, definire le "regole d'ingaggio".

Come maggior sindacato della Polizia di Stato, difatti, ci corre l'obbligo di affrontare non quelli che sono gli aspetti generali di questa finanziaria (innalzamento delle aliquote Irpef, spostamento del Tfr, aumento della pressione fiscale da parte degli enti locali), ma quelli che sono gli aspetti più specifici e che più da vicino riguardano i poliziotti e la Polizia di Stato.

Su tale punto di vista il nostro giudizio è negativo.

Dispiace molto constatare come la Polizia di Stato, in questa finanziaria, appaia assorbita nell'ambito generale del pubblico impiego, che appare per questo Governo un costo per lo Stato da ridurre, scusate il gioco di parole, a tutti i "costi".

È bene precisare subito, senza se e senza ma, che noi non condividiamo questo giudizio che riguarda il pubblico impiego, il quale comprende lavoratori che come noi contribuiscono col proprio lavoro quotidiano allo sviluppo del Paese; ma precisiamo anche che le Forze di polizia e la Polizia di Stato in particolare sono distanti anni luce dai moduli professionali del pubblico impiego.

I lavoratori di polizia sono abbastanza stufi di essere osannati quando conseguono successi alla lotta alla mafia, al

Numero 11 del 9 ottobre 2006

terrorismo e al crimine comune e di essere svenduti e vilipesi quando si tratta di riconoscere la loro professionalità, i disagi e i sacrifici necessariamente connessi all'esercizio delle proprie delicate funzioni.

Questo modo di fare, del quale sempre più spesso appaiono convinti alcuni governanti, non può che tradursi in una preoccupante demotivazione professionale per tutti gli operatori della sicurezza.

Ci preoccupa allora, ancora una volta, l'originale meccanismo con cui in questa finanziaria viene disegnato il nostro assetto retributivo per il prossimo rinnovo contrattuale.

Per intenderci se l'aumento previsto dal contratto decorre subito e per intero dal 1° gennaio 2006, l'aumento proposto ha un valore.

Se invece le decorrenze sono scaglionate (una parte dal 1° gennaio 2006, un'altra dal 1° gennaio 2007 ed un'altra ancora dal 1° gennaio 2008) appare chiaro come questo valore sia molto più basso, e certamente non soddisfacente.

Il Siulp dovrà impegnarsi quindi non solo sul fronte della "quantità" degli incrementi, ma soprattutto sulla decorrenza degli stessi.

Il secondo fronte per il nostro sindacato sarà la lotta per il ripristino della specificità degli operatori di polizia, con conseguente investimento di adeguate risorse; una specificità, è bene ricordarlo, cancellata dal precedente Governo con la Finanziaria 2006 e della quale non vi è alcuna traccia in questa Finanziaria.

Una specificità che è frutto di un lungo percorso sindacale iniziato e concluso dal Siulp, destinato a valorizzare proprio gli aspetti tipici della professione del poliziotto: il disagio, il rischio, il sacrificio, la mobilità.

Tocca a noi far valere le nostre sacrosante ragioni dinanzi a questo Governo di cui, per distrazione o per interesse, fa finta di non essersi accorto.

Altri motivi di perplessità riguardano contenuti strategici di questa finanziaria: vengono abolite le Direzioni Interregionali, ma nessun intervento analogo viene previsto per le corrispondenti strutture delle altre Forze di polizia.

Abbiamo sempre chiesto, come Siulp, che venisse salvaguardata la professionalità degli operatori, ma così non è stato.

L'impressione che si punti al risparmio a qualsiasi costo, anche a costo di eliminare alcune figure professionali come quelle dei dirigenti generali di gruppo B, che servono a mantenere la supremazia nella gestione dell'Autorità di pubblica sicurezza nei confronti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Se questi nove dirigenti generali di gruppo B non verranno inquadrati come prefetti la declassazione della Polizia di Stato nei confronti di altri corpi di polizia a status militare sarà inevitabile; e questo di sicuro non lo permetteremo.

La Polizia di Stato deve recuperare risorse, energie e professionalità da questa "operazione" e sicuramente non può costituire il ventre molle del Comparto sicurezza sul quale incidere per risparmiare, visto che sugli altri corpi non si può

osare per timore di comprensibili reazioni.

Altra fonte di preoccupazione è il blocco del turn over per le Forze di polizia: questa finanziaria stabilisce, difatti, in appena mille unità per tutti i corpi di polizia il limite previsto per le nuove assunzioni: rimarrebbero quindi fuori, in maniera scandalosa, non soltanto centinaia di ausiliari vincitori di concorso e già prestanti servizio nella Polizia di Stato, ma anche tutti quei volontari che aspettano da anni di entrare in Polizia.

È logico che, senza questa necessaria immissione di giovani leve nei ruoli di base, tutta l'attività operativa su strada è destinata a vistose penalizzazioni degli attuali livelli di efficienza.

Come previsto, quindi, e sinceramente forse anche più di quanto avevamo previsto, il fonte della finanziaria si prevede caldo, anzi caldissimo.

Non mancheremo, da parte nostra, di lottare con ogni energia e senza esclusione di colpi legittimi per far sì che anche questa volta vengano fatti salvi i diritti dei poliziotti.

Vigileremo in ogni momento in Parlamento e presso la nostra Amministrazione affinché questa Finanziaria, che per quanto ci riguarda è de cambiare nei contenuti riguardanti i poliziotti e la Polizia di Stato, venga integrata in base alle nostre osservazioni.

Quando avremo finito, ed avremo raggiunto il risultato concreto, ci premureremo di avvisare subito il segretario del Sap Saltamartini affinché, anche questa volta, possa rivendicare un qualche ruolo in quella che da sempre appare come esclusiva prerogativa del vero Sindacato: l'azione serena, concreta e professionale per la reale tutela della categoria. ■

XV Legislatura - Atto parlamentare: 1746 (Fase iter Camera: 1^a lettura)

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007)

Iniziativa governativa; testo ufficiale presentato il 1° ottobre 2006

Estratto delle disposizioni riguardanti direttamente la Polizia di Stato

Art. 32

(Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri)

1. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti; (lettere b, c, d, e, f, g e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 omissis)

Art. 33

(Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, sono altresì determinati gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

Numero 11 del 9 ottobre 2006

semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;

realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;

c) ottimale impiego delle risorse;

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche, nonché alla popolazione residente che non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;

ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell'ambito territoriale di riferimento, anche in relazione alla prossimità dei servizi resi al cittadino.

Art. 35

(Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, nonché dei presidi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.

3. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Art. 36

(Misure per la realizzazione del Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro procede alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con priorità per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti dall'articolo 1, lettera g), del decreto di attuazione 24 marzo 2005, nonché alla realizzazione degli investimenti di cui al periodo precedente.

Art. 37

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia)

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno, può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.

2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e 83 di polizia giudiziaria definiti dall'Amministrazione assegnataria.

Art. 38

(Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia)

1. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite, anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 40.

(Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi)

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002.

3. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 57

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 1.000 unità.

2. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale di cui al presente comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Le modalità di assunzione di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal

Numero 11 del 9 ottobre 2006

citato comma 2, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.

4. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25.

5. Le amministrazioni di cui al comma 4 possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 4 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico.

8. Le amministrazioni pubbliche, prima dell'espletamento di procedure concorsuali, provvedono, nel limite dei posti disponibili in organico, all'immissione in ruolo del personale delle Società Poste Italiane S.p.A. e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in posizioni di comando presso le amministrazioni interessate.

9. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente alla Società poste italiane Spa.

10. Le assunzioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

11. All'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti "A decorrere dall'anno 2010".

12. Con effetto dall'anno 2007 all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

13. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi i commi 228 e 229.

14. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono aggiunte le seguenti lettere:

i) per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- l) del personale del Ministero degli affari esteri;
- m) degli addetti alla sicurezza dell'ENAC.

Art. 58

(Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007)

- 1.** Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a carico del bilancio statale, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
- 2.** Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
- 3.** Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
- 4.** Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1 del presente articolo. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.


Art. 64

(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

- 1.** In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del cinquanta per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.
- 2.** Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'art. 22-bis, comma 1, della stessa legge, sulla base dei medesimi principi e modalità. Il predetto decreto trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'art. 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 11-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 307, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all'art. 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici IN CONVENZIONE **SIULP**



CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	60 mesi	120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%. Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo lug/set 2006).

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie.



EUROCOS

Numero Verde
800-754445

Servizio clienti
0655381111

Sito Internet
www.eurocqs.it

Direzione Generale di Roma
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.

Fondo incentivante 2006: avvio trattative alla presenza del Vice Ministro dell'interno Marco Minniti

Nel pomeriggio di domani, martedì 10 ottobre, presso il Ministero dell'interno, alla presenza del Vice Ministro Marco Minniti verranno avviate le trattative per la definizione dell'accordo destinato alla distribuzione del Fondo incentivante 2006. In quella sede il Siulp ribadirà al rappresentante del Governo le motivazioni della propria ferma contrarietà ai contenuti del testo del disegno di Legge finanziaria 2007 attualmente all'esame della Camera dei Deputati nelle parti in cui penalizza i lavoratori della Polizia di Stato.

Fondo incentivante 2005: in pagamento entro ottobre

Con circolare telegrafica del 3 ottobre scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha invitato tutti gli uffici amministrativo contabili ad adoperarsi affinché il pagamento dei compensi previsti dall'accordo sulla distribuzione del Fondo incentivante 2005 agli aventi diritto avvenga entro il corrente mese di ottobre.

Riorganizzazione uffici Polizia ferroviaria: slitta riunione

Con nota datata 4 ottobre il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che la riunione per la disamina congiunta delle problematiche concernenti la riorganizzazione degli uffici di Polizia ferroviaria, già programmata per l'11 ottobre, è stata posticipata al 19 ottobre prossimo, ore 16,00.

Concorso 1.640 vice sovrintendenti: seconda rettifica graduatoria di merito


Sul supplemento straordinario, al bollettino ufficiale del personale n. 1/30 è stata pubblicata la seconda rettifica alla graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a 1640 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di stato, indetto con D.M. 21 dicembre 2004 ove si prevede che:

1. L'assistente capo della Polizia di stato Vittori Robertino nato a Terni il 6/2/1963 è collocato al posto n. 307 della graduatoria di merito del concorso dopo Caromani Andrea e prima di Giordano Barbara Silvia, con la valutazione complessiva di 88,85.
2. L'assistente della Polizia di stato Vingione Lorenzo nato a Roma il 9/6/1974 è collocato al posto n. 1628 della graduatoria di merito del concorso dopo Fermentino Ciro e prima di Auletta Alfonsa, con la valutazione complessiva di 77,10.

FINANZIAMENTI *facili, rapidi ed economici*

SPECIALE POLIZIA DI STATO

NUOVI TASSI



CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	60 mesi	120 mesi
7.000	145	84
10.000	208	121
15.000	309	180
22.000	455	266
26.000	536	311

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	60 mesi	120 mesi
9.000	187	111
13.000	271	159
16.000	333	197
19.000	396	232
25.000	518	303

TAN dal 3,50% al 4,75%. TEG/TAEG massimi riferiti agli esempi 9,10%/9,46%.
Gli esempi indicati sono comprensivi degli oneri assicurativi/Garantito Inpdap e riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 di servizio (riferito al periodo lug/set 2006).



EUROCOS

IN
CONVENZIONE



Direzione Generale di Roma L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Consulenza telefonica
GRATUITA
dal lunedì al venerdì
ore 9/13.30 - 14.30/18

Numero Verde
800-754445

Servizio clienti
0655381111

Sito Internet
www.eurocqs.it

LE ALTRE SEDI: Torino, Milano, Padova, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Lecce, Foggia, Campobasso, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Cagliari e Sassari.